



CITTA' DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

ATTUAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025 - 2027 DI CUI ALLA MODIFICA APPROVATA CON D.C.G. 587 DEL 24/10/2025 - REVOCA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER VINCITORI E IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI IN CORSO DI VALIDITA' PRESSO ALTRI ENTI DEL COMPARTO "FUNZIONI LOCALI" PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N°1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI INDETTA CON D.D. N. 3480 DEL 28/11/2025.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 568 DEL 25/02/2026

SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n° 173 del 21/03/2025, integrato con le successive deliberazioni di G.C. n° 229 del 17/04/2025, n. 376 del 2/7/2025 e n. 587 del 24/10/2025, è stato approvato il Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2025-2027;
- Che il suddetto piano, riferito all'annualità 2025, prevedeva nella dotazione organica numerica e finanziaria, la spesa per l'assunzione, a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Dirigente Amministrativo per la copertura del posto vacante del Settore AA.GG. SUAC e Contratti con prioritario ed immediato utilizzo di graduatorie di altri enti e, in caso di indisponibilità, attivazione della procedura di mobilità volontaria;
- Che con determinazione dirigenziale n. 3480 del 28/11/2025 è stata approvata una procedura di manifestazione di interesse per vincitori e idonei in graduatorie di concorsi pubblici in corso di validità presso altri enti del comparto "Funzioni Locali" per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 Dirigente Amministrativo, in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti culturali caratterizzanti la figura professionale ricercata ed approvato il relativo bando.
- Che il predetto avviso è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi nel Portale del reclutamento del personale della PA (InPA) e sul sito internet dell'Ente, all'Albo Pretorio on line e nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso;

VISTA la nota prot. n. 153 del 02/01/2026 a firma del Sindaco Nicola Fiorita, con la quale per le motivazioni ivi indicate, veniva disposto il congelamento delle procedure assunzionali in corso per l'area dirigenziale fino all'aggiornamento del piano del fabbisogno;

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 55 del 30/01/2026 ha approvato il PIAO 2026 - 2028 provvisorio e con deliberazione n. 116 del 20/02/2026, da ultimo, ha aggiornato il Piano del Fabbisogno di personale per l'annualità 2026, prevedendo, tra l'altro, anche la revoca della selezione in argomento per le motivazioni ivi esposte;

VISTO l'art. 21- quinquies della legge n. 241/1990, che statuisce che *"Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità' del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti"*;

RICHIAMATA la giurisprudenza amministrativa prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione. La revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando

non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza n. 554/ 2013 e TAR Abruzzo-Pescara sentenza n.15/2016) e che il potere di revoca esige solo una valutazione di opportunità seppure ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, sicché il valido esercizio dello stesso resta comunque rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente (Consiglio di stato, sentenza n. 5026/2016);

DATO ATTO che la citata manifestazione d'interesse, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, non si è perfezionata con l'adozione del provvedimento di ammissione alla selezione dei candidati, né di valutazione delle candidature pervenute e successiva adozione del provvedimento di nomina sindacale e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

CONSIDERATO il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale la pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico ovvero di una pubblica selezione (per analogia) fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori; fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della legge 241/1990 (Consiglio di Stato, sentenza n. 4554/2011; TAR Abruzzo-Pescara, sentenza n. 51/2016; TAR Lombardia, sede di Milano, sentenza n.985/2019; Consiglio Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, sentenza n. 230/2020);

RICHIAMATO il vigente Regolamento di accesso agli impieghi del Comune di Catanzaro, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 03/05/2001 e s.m.i., il quale *all'Art 13-Proroga, riapertura, revoca delle selezioni*, dispone che *"Il provvedimento di revoca del bando deve essere motivato da specifiche esigenze di pubblico interesse e va comunicato a tutti i candidati che avessero già presentato la domanda di partecipazione. [...] Le comunicazioni ai candidati di revoca e rettifica del bando avvengono attraverso pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente[...]";*

DATO ATTO che, come indicato dalla citata giurisprudenza, sussistono le sopravvenute nuove esigenze organizzative e la mutata situazione di fatto e di diritto dell'Ente, nonché ragioni di interesse pubblico e organizzativo, che qui integralmente si richiamano, così come specificate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 20/02/2026, che conferma la programmazione della dotazione numerica e finanziaria già approvata per l'annualità 2026 nell'ambito del fabbisogno 2025-2027, con sola variazione del posto di area dirigenziale da ricoprire a tempo indeterminato e pieno, nella quale è stabilita, ad invarianza di spesa e della dotazione dirigenziale, numerica e finanziaria, la sostituzione della procedura assunzionale prevista per n. 1 Dirigente a tempo indeterminato e pieno nel Settore AA.GG. SUAC e Contratti, con quella di n. 1 Dirigente a tempo indeterminato e pieno del Settore Avvocatura Comunale.

RITENUTO necessario ed opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, della procedura

assunzionale prevista per n. 1 Dirigente a tempo indeterminato e pieno nel Settore AA.GG. SUAC e Contratti approvato con determinazione dirigenziale n. 3480 del 28/11/2025.

ATTESE le proprie competenze;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, Testo Unico sul Pubblico Impiego;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa di questo atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito con modifiche nella Legge 213/2012;

DETERMINA

1. che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla revoca in via di autotutela, ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., della procedura assunzionale prevista per n. 1 Dirigente a tempo indeterminato e pieno nel Settore AA.GG. SUAC e Contratti approvato con determinazione dirigenziale n. 3480 del 28/11/2025.
3. di pubblicare il presente atto su InPA e sull'Albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente ☐ Concorsi e Selezioni a valere come notifica agli interessati, a tutti gli effetti di legge;
4. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Valentina Zangari

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Ferraiolo

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)